



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione V – Procedure di Valutazione VIA e VAS
PEC: va@pec.mite.gov.it

e p.c. Claudia Pieri
mail: pieri.claudia@mase.gov.it

OGGETTO: [ID: 11317] WEB-VIA FER-VIA VIAF00000041 – Procedimento VIA/PNIEC Nuova realizzazione di un parco eolico denominato “Parco eolico di Manciano”, per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sito in Manciano (GR) e relativa opera di connessione per l'immissione nella rete di trasmissione nazionale – Proponente: Gruppo Visconti Manciano srl – Contributo istruttorio.

Con riferimento alla Vs. nota prot. 0107239 del 11/06/2024 (ns. protocollo n. 6331 del 11/06/2024) relativa al procedimento in oggetto;

Rilevato che l'intervento in progetto prevede la realizzazione di un nuovo impianto eolico della potenza di 50,4 MW costituito da 7 aerogeneratori e delle relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale in comune di Manciano (GR);

Rilevato altresì che solo gli aerogeneratori 5, 6 e 7 e porzione della linea elettrica dorsale ricadono nel territorio di competenza di questa Autorità di Bacino, e che pertanto il presente contributo riguarda esclusivamente le opere ricadenti nel territorio questa Autorità;

Ricordato che gli interventi devono essere realizzati nel rispetto dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei Piani di bacino distrettuali, di seguito elencati:

- Piano di Gestione del rischio di Alluvioni 2021 - 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (**PGRA**), approvato con D.P.C.M. 1° dicembre 2022;
- Piano di Gestione delle Acque 2021 – 2027 del Distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale (**PGA**), approvato con D.P.C.M 7 giugno 2023;
- Piano di Bacino stralcio Assetto Idrogeologico del distretto idrografico dell'Appennino settentrionale per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica (**PAI dissesti**) adottato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 39 del 28 marzo 2024. In tale data il Comitato Istituzionale, con delibera n. 40, ha adottato anche le misure di salvaguardia del suddetto PAI dissesti; tali misure, efficaci dalla data di pubblicazione in G.U. (avvenuta l'08/04/2024) rimarranno in vigore fino all'approvazione definitiva del medesimo PAI dissesti, e comunque per un periodo non superiore a tre anni;

In relazione al PAI, si evidenzia che secondo quanto previsto all'art.4 della deliberazione n. 40 della Conferenza Istituzionale Permanente (adozione delle misure di salvaguardia), *“nelle more dell'emanazione da parte delle singole regioni delle disposizioni concernenti l'attuazione del nuovo PAI dissesti distrettuale nel*



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

settore urbanistico, con specifico riferimento alla definizione delle condizioni di gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica e all'individuazione dei singoli interventi ammessi nelle aree a pericolosità, continuano ad applicarsi, ai sensi dell'art. 170 comma 11 del decreto legislativo 152/2006, le disposizioni dei PAI vigenti e le ulteriori disposizioni regionali adottate in attuazione dei medesimi, in quanto coerenti con la finalità del PAI dissesti": pertanto attualmente, nelle aree classificate a pericolosità da frana P3 e P4 continuano ad applicarsi anche le disposizioni normative dei precedenti PAI (nel caso in esame: PAI del bacino del fiume Ombrone-Toscana Sud) da rispettare nell'attuazione degli interventi.

Preme evidenziare che nel contesto normativo attuale, ai sensi degli art. 7 comma 2, 9 comma 2 e 10 comma 2 della disciplina del PAI Dissesti, immediatamente vigente quale misura di salvaguardia, nelle aree a pericolosità del territorio del distretto, l'Autorità di bacino distrettuale si esprime sulle misure di protezione tese alla riduzione della pericolosità con conseguente riesame del quadro conoscitivo e dei suoi effetti sulle mappe del PAI dissesti.

Per completezza si rende noto altresì che, ai sensi dell'art. 8 comma 1 delle citate misure di salvaguardia di cui alla deliberazione n. 40, nelle more dell'emanazione da parte delle singole regioni delle disposizioni concernenti l'attuazione del nuovo PAI dissesti distrettuale nel settore urbanistico, i pareri dell'Autorità di bacino previsti ai sensi dei PAI precedenti nelle aree a pericolosità del territorio distrettuale, ad esclusione delle casistiche già richiamate (vd. pareri su misure di protezione), non sono più dovuti ma sono oggetto di asseverazione da parte del progettista dell'intervento o del proponente, come specificato dall'art. 8 comma 2 delle stesse misure.

Si comunica che la vigente pianificazione di bacino non prevede parere o nullaosta di questo ente per la tipologia di intervento in esame.

Si informa inoltre che questa Autorità di Bacino, quale ente di pianificazione territoriale, allo scopo di facilitare la consultazione dei quadri conoscitivi e dei condizionamenti contenuti nei vigenti Piani di bacino, ha predisposto una apposita webapplication disponibile al link :

<https://geodataserver.appenninosettentrionale.it/portal/apps/instant/portfolio/index.html?appid=4868ed0ee290438685b823f168c0bcfd> .

Con tale strumento, per i temi della pericolosità idraulica, della pericolosità geomorfologica e della tutela delle risorse idriche, è possibile verificare con immediatezza ed efficacia le cartografie dei Piani di bacino distrettuali e gli articoli applicabili delle rispettive discipline normative.

Si invita pertanto codesta amministrazione a farne uso fin da subito, per la consultazione del quadro conoscitivo dell'area di interesse.

Per la definizione del quadro conoscitivo dell'area in esame desunto dai citati PAI e PGRA, si segnala quanto segue.

Con riferimento al **PGRA**, si rileva che l'impianto eolico costituito dagli aerogeneratori è esterno alle aree a pericolosità, ma porzione delle linee elettriche dorsale e di collegamento attraversano alcune aree classificate a pericolosità da alluvione media ed elevata (P2 e P3), in cui sono consentiti gli interventi che



Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Bacini idrografici della Toscana, della Liguria e dell'Umbria

possano essere realizzati in condizioni di gestione del rischio idraulico in attuazione della vigente normativa regionale (art.li 7 e 9 Normativa PGRA).

Relativamente al **PAI Dissesti**, l'impianto eolico costituito da 7 aerogeneratori è esterno alle aree a pericolosità, ma una porzione delle linee elettriche dorsale e di collegamento attraversano alcune aree classificate a pericolosità da frana elevata P3a, in cui sono consentiti gli interventi che possano essere realizzati in condizioni del rischio senza aggravare le condizioni di stabilità delle aree contermini (art. 9 Normativa PAI Dissesti).

Per effetto dell'art. 8.1 delle misure di salvaguardia, i pareri dell'Autorità di bacino previsti ai sensi dei precedenti PAI nelle aree a pericolosità da frana non sono più dovuti, ma in merito all'inquadramento previsto nelle misure di salvaguardia vigenti si segnala di verificare l'ottemperanza alle condizioni previste nel PAI ex bacino Ombrone-Toscana Sud (art. 14).

Si ricorda che l'art. 14 del PAI ex bacino Ombrone-Toscana Sud prevede che la realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, in area a pericolosità geomorfologica elevata, sia subordinata alla verifica dello stato di stabilità dell'area sulla base di idonei studi geologici, idrogeologici e geotecnici che evidenzino l'eventuale necessità di realizzare interventi preventivi di messa in sicurezza. Nel contesto normativo attuale, ai sensi degli art. 7 comma 2, art. 9 comma 2 e art. 10 comma 2 della disciplina del PAI Dissesti, immediatamente vigente quale misura di salvaguardia, nelle aree a pericolosità del territorio del distretto, l'Autorità di bacino distrettuale si esprime sulle misure di protezione tese alla riduzione della pericolosità con conseguente riesame del quadro conoscitivo e dei suoi effetti sulle mappe del PAI dissesti. Pertanto, se a seguito di tali studi fosse necessario realizzare misure di protezione finalizzate alla riduzione della pericolosità, tali interventi, secondo quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni dovranno essere oggetto del parere di questa Autorità.

Con riferimento al **PGA**, le opere in progetto non dovranno recare pregiudizio agli stati di qualità dei corpi idrici superficiali e sotterranei individuati dal PGA; per l'approfondimento di tali aspetti si rimanda anche alla consultazione del Cruscotto di piano (<https://pdgadj.appenninosestentrionale.it/DSBhome/>).

Qualora l'intervento comporti il rilascio/rinnovo di concessione di derivazione di acque pubbliche, si ricorda che dovrà essere richiesto il parere di questo ente previsto dall'art. 7 del TU 1775/1933, così come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 275/1993 e dall'art. 96 del D. Lgs. 152/2006.

Per eventuali chiarimenti in merito alla pratica in oggetto è possibile fare riferimento al geom. Danilo Lorenzo (mail: d.lorenzo@appenninosestentrionale.it).

Cordiali saluti.

La Dirigente
Settore Valutazioni Ambientali
Arch. Benedetta Lenci
(firmato digitalmente)

BL/gp- dl
(pratica n. 1418)